



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **170** del 02/08/2017

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 di debiti fuori bilancio relativo ai servizi afferenti l'Avvocatura Regionale – Trentaseiesimo provvedimento 2017.



## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.*

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi, che comportano debiti pecuniari a carico della Regione Puglia.

Tali debiti ineriscono a compensi professionali da corrispondere ad avvocati esterni per l'attività dai medesimi svolta in favore della Regione Puglia, a seguito di incarico formalmente e validamente conferito da questa Amministrazione.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.



Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 118/2011, della legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio:

**Cont. n. 3423/07/DL (colleg. al n. 2176/04/DL) –Tribunale di Bari – Sent. n. 2944/2017 - D.I. n. 2249/2007  
A. Piazza c/R.P.**

**Cont. n. 3424/07/DL (colleg. al n. 2176/04/DL) –Tribunale di Bari – Sent. n. 2942/2017 - D.I. n. 2250/2007  
G. Terracciano c/R.P.**

- Con deliberazione n. 964 del 9/7/2004 la Giunta Regionale ratificava l'incarico conferito in via d'urgenza dal Presidente pro tempore ai Proff. Avv.ti Angelo Piazza e Gennaro Terracciano per l'impugnativa, da proporsi dinanzi al TAR Lazio, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e del Decreto di Presidente del Consiglio del 14/5/2004, applicativo dell'art. 2 comma 4, del D.Lgs. n. 56/2000 (Valore della causa: straordinaria importanza). Con Determina dirigenziale n. 1058/2004 veniva liquidato in favore dei legali officianti l'acconto di € 2.000,00 pro capite.

In data 9 maggio 2006, con nota assunta al protocollo del Settore Legale al n. 11/L/10614, i citati professionisti comunicavano l'esito del giudizio, definitosi con sentenza n. 3414/06, favorevole all'Ente. Nella medesima nota dichiaravano, altresì, di inviare le parcelle pro-forma relative al saldo degli onorari e dei diritti spettanti.

All'esito dell'esame delle notule, pervenute all'Avvocatura per il tramite del Settore Ragioneria al quale erano state erroneamente inviate dai creditori, l'Ufficio Liquidazioni evidenziava l'erroneità della quantificazione nelle stesse operata, attribuendo alla causa il valore di € 5.164.600,00 e non già quello indicato nel provvedimento di Giunta Regionale innanzi indicato, e ne chiedeva, pertanto, la rideterminazione.

In data 18/6/2007 venivano notificati due distinti atti stragiudiziali di diffida e messa in mora.

In data 4/7/2007, con raccomandata prot. 11/L/18460, l'Avvocatura Regionale provvedeva al riscontro degli stessi con espresso invito a riformulare le note specifiche, nel rispetto delle condizioni di conferimento dell'incarico.

In data 31/7/2007 i Legali riscontravano la nota contestandone il contenuto.

In data 10/12/2007 venivano notificati ad istanza dei Proff. Avv.ti Piazza e Terracciano due distinti decreti ingiuntivi, n. 2249/07 e n. 2250/07, emessi dal Tribunale di Bari, aventi ad oggetto il pagamento delle somme contestate.

In data 31/12/2007 venivano conferiti distinti mandati per la proposizione di rituale opposizione avverso i citati decreti, all'uopo nominando l'avv. Francesco Campolieto del Foro di Bari. L'incarico defensionale al predetto professionista veniva ratificato con DGR. n. 1177 dell'8/7/2008.

In data 20/6/2017, prot. AOO\_024\_7938, perveniva comunicazione da parte dell'avv. Campolieto che con sentenze nn. 2942 e 2944/2017, pubblicate il 6/6/2017, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice monocratico, dichiarava l'improcedibilità delle opposizioni a suo tempo proposte avverso i decreti ingiuntivi n. 2249/07 e n. 2250/07, dichiarandone l'esecutività, con condanna della Regione al pagamento delle competenze legali afferenti il giudizio di opposizione.

Le due sentenze citate, dichiarative dell'improcedibilità dell'opposizione per tardività della costituzione di parte opponente - avvenuta il 25 gennaio, anziché entro il 23 gennaio 2008 -, sono state notificate in forma esecutiva in data 3/7/2017 e, in data 17/7/2017, sono state passate all'ufficio liquidazioni unitamente alla documentazione dei fascicoli di causa, per l'avvio della procedura di liquidazione e pagamento.



Con pec del 20/7/2017, protocollata al n. AOO\_024/10108-25/7/2017, l'avv. Campolieto, in risposta alla richiesta dell'Avvocatura regionale, ha comunicato che le menzionate pronunce appaiono inappellabili; è in corso di perfezionamento il provvedimento giuntale di non proposizione del gravame in recepimento di detto parere professionale.

Nel riservarsi espressamente di valutare gli eventuali profili di responsabilità professionale del difensore officiato nell'espletamento del mandato conferitogli, al fine di avviare tutte le iniziative necessarie alla piena tutela delle ragioni dell'Ente, occorre provvedere al pagamento delle somme di cui ai citati decreti ingiuntivi, oltre che delle competenze legali afferenti il giudizio di opposizione, nel rispetto del termine stabilito dall'art. 14 del D.L. 669/1996 convertito con modificazioni dalla L. 30/1997 per non far subire all'Ente l'ulteriore pregiudizio derivante dall'attivazione delle procedure di esecuzione forzata o dalla notifica degli atti di precetto.

Con pec del 27/7/2017, protocollata al n. AOO\_024/10332-28/7/2017, l'avv. Ennio Del Turco, legale delle controparti, in accoglimento della proposta formulata dall'Avvocatura regionale con pec del 25/7/2017, ha comunicato la disponibilità dei creditori, proff. Piazza e Terracciano, a rinunciare a chiedere il pagamento delle somme corrispondenti agli interessi maturati sugli importi liquidati in loro favore dal Tribunale di Bari "alla duplice inderogabile condizione che la Regione Puglia non impugni le sentenze pronunciate inter partes e corrisponda tutte le somme dovute entro e non oltre il termine essenziale del 31.12.2017", con la conseguenza che "ferma l'acquiescenza della Regione Puglia, essi si riterranno liberi di agire per l'intero credito liquidato nelle rispettive sentenze, anche per interessi, ove non riceveranno tutti gli importi dovuti per capitale, spese e competenze legali e per le imposte di registro (qualora la Regione non documenti il diretto pagamento di queste ultime) entro il 31.12.2017".

All'esito dell'istruttoria svolta dall'ufficio liquidazioni, la spesa complessiva risulta dunque quantificata nella somma di € 661.243,56 così suddivisa fra i due creditori:

**Avv. Angelo Piazza € 330.621,78:**

- sorte capitale € 309.489,62, (€ 243.923,09 + CAP € 9.756,92 + IVA € 55.809,60);
- spese e competenze legali relative al D.I. n.2249/07 € 2.163,60, di cui spese € 263,68, competenze € 758,00, onorari € 1.141,92 (onorario € 900,00, CAP € 36,00, IVA € 205,92);
- spese relative alla sent. n.2944/2017 € 18.968,56 (€ 13.000,00 R.F. 15% € 1.950,00 € 598,00 CAP € 3.420,56 IVA).

**Avv. Gennaro Terracciano € 330.621,78:**

- sorte capitale € 309.489,62, (€ 243.923,09 + CAP € 9.756,92 + IVA € 55.809,60);
- spese e competenze legali relative al D.I. n.2249/07 € 2.163,60, di cui spese € 263,68, competenze € 758,00, onorari € 1.141,92 (onorario € 900,00, CAP € 36,00, IVA € 205,92);
- spese relative alla sent. n.2944/2017 € 18.968,56 (€ 13.000,00 R.F. 15% € 1.950,00 € 598,00 CAP € 3.420,56 IVA).

\* Al finanziamento della spesa inerente i debiti fuori bilancio sopra indicati per complessivi € 661.243,56 si provvede mediante imputazione:

- di € 618.979,24 alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1 cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", previa variazione del bilancio per l'importo di € 618.979,24 in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa della Missione 20, Programma 3, Titolo 1 capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura" e contestuale variazione del bilancio




in aumento per l'importo di € 618.979,24 sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 1, Programma 11, titolo 1 del capitolo 1312 del bilancio in corso.

- di € 42.264,32 alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1 cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" a carico del corrente bilancio regionale.


All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei Creditori si provvederà con determinazioni dell'Avvocatura Regionale.

**Il disegno di legge allegato alla presente relazione riveste carattere di urgenza in considerazione del pregiudizio, in termini di maggiori esborsi a titolo di interessi per un ammontare presuntivamente quantificabile in circa 80 mila euro, che deriverebbe all'Ente dal mancato pagamento dei debiti indicati nel termine inderogabile del 31.12.2017.**

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Michele Emiliano  






## Regione Puglia

Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2017, n. \_\_\_\_\_

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale - Trentaseiesimo provvedimento 2017.

### Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi

dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Sono riconosciuti legittimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, i debiti fuori bilancio derivanti dai seguenti provvedimenti giudiziari esecutivi concernenti crediti professionali di avvocati esterni nei confronti della Regione Puglia, ammontanti a complessivi € **661.243,56**:

Cont. n.3423/07/DL (colleg.al n.2176/04/DL) – Tribunale di Bari – Sent. n. 2944/2017 – D.I. n. 2249/2007 Prof. Avv. Angelo Piazza c/R.P. € **330.621,78**;

Cont. n.3424/07/DL (colleg.al n.2176/04/DL) – Tribunale di Bari – Sent. n. 2942/2017 – D.I. n. 2250/2007 Prof. Avv. Gennaro Terracciano c/R.P. € **330.621,78**.

### Art. 2

(Norma finanziaria e variazione al bilancio di previsione 2017)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio indicato all'articolo precedente si provvede mediante imputazione al capitolo **1312** "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi" della Missione 1, Programma 11, titolo 1, previa variazione del bilancio per l'importo di € **618.979,24** in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa della Missione 20, Programma 3, Titolo 1 capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura" e contestuale variazione del bilancio in aumento per l'importo di € **618.979,24** sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 1, Programma 11, titolo 1 del capitolo 1312 del bilancio in corso.

Le ulteriori somme dovute a titolo di spese e competenze legali sono finanziate mediante imputazione al capitolo **1317** "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" della Missione 1; Programma 11; Titolo 1; per l'importo di € **42.264,32**.

